



Tribunale di Bergamo



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo

Ordine degli Avvocati di Bergamo



Camera Penale di Bergamo Sezione Camera Penale della Lombardia Orientale

n. 733/2020 prot. Trib.

n. 724/2020 prot. Procura

Protocollo in tema di svolgimento delle udienze penali in videoconferenza da remoto

Art. 83, comma dodicesimo, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18
e 146 bis disp. att. c.p.p.

Visto il decreto Legge 18 marzo 2020 n.18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario Nazionale di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (G.U., Serie Generale, n. 70, del 17 marzo 2020);

Visto, in particolare, l'articolo 83, comma dodicesimo, dello stesso decreto, secondo il quale “*Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da*

remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ”

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 marzo 2020, “*ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria COVID-19, all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020*” che prevede, nella contingente emergenza, l'incentivazione del lavoro da remoto o telematico dei magistrati, quale modalità prioritaria dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, salva l'assoluta impossibilità tecnica, prevedendo l'attivazione urgente della strumentazione tecnica necessaria;

visto l'art. 3 della delibera in data 10 marzo 2020 del Direttore Generale di D.I.G.S.I.A. che con riferimento alle udienze penali di cui al settimo comma dell'articolo 2 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 – norma riprodotta nell'articolo 83, comma dodicesimo, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – prevede che le stesse si svolgano, ove possibile, utilizzando strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari e che in alternativa possano essere utilizzati collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i programmi già a disposizione della Amministrazione *Skype for business* e *Microsoft teams*, atteso che i collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio personale utilizzano infrastrutture di DIGSIA od aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia “*laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare e qualora il numero degli imputati che si trovino, qualsiasi titolo, in stato di detenzione luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità*”;

premesso che presso la Casa Circondariale di Bergamo è stato già attivato e testato collegamento *Microsoft Teams* e che altri ne sono stati attivati presso la Questura di Bergamo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, nonché presso gli altri comandi delle Forze dell'Ordine;

ritenuto che il sistema di video conferenza con collegamento da remoto messo a punto presso il Tribunale di Bergamo rispetti i requisiti prescritti dall'art. 146 bis, comma terzo, disp. att. c.p.p.;

Tutto ciò considerato premesso, si conviene quanto segue.

Le udienze di convalida dell'arresto e quelle di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, ove l'imputato acceda ai riti alternativi (applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio abbreviato non condizionato, richiesta di sospensione con messa alla prova) innanzi al Giudice del Dibattimento, quelle di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al Giudice per le Indagini preliminari, gli interrogatori di garanzia innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari ed i processi in cui siano applicate misure di sicurezza detentive o misure cautelari – nella ipotesi in cui gli interessati oppure i Difensori chiedano che si proceda a mente dell'art. 83, comma terzo, lettera b), n. 2 del richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n.18 – saranno celebrati in videoconferenza, attraverso la piattaforma *Microsoft Teams*, fornita dal Ministero della Giustizia ed accessibile agli utenti esterni all'Amministrazione della Giustizia, ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura.

La PG operante, in sede di arresto/fermo, ovvero di esecuzione dell'ordinanza cautelare, In occasione della comunicazione al Pubblico Ministero e al Difensore dell'interessato, indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici della Casa Circondariale di Bergamo, della Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza e del Difensore nominato, nonché il luogo ove verrà attivata la videoconferenza da remoto, evidenziando se sia necessaria la presenza di un interprete e specificandone la lingua.

Tali indicazioni dovranno essere riportate nel decreto di presentazione dell'imputato in stato di arresto.

Il Giudice del Dibattimento stabilirà così il collegamento, secondo le indicazioni ricevute nell'atto di presentazione della persona in stato di arresto ed il Giudice per le Indagini Preliminari lo stabilirà secondo quanto indicato nel decreto di fissazione della udienza o dell'interrogatorio.

Stabilito il collegamento audiovisivo in videoconferenza da remoto con i diversi utenti interessati, all'udienza (Pubblico Ministero, Polizia Giudiziaria, arrestato, sottoposto a misura di sicurezza detentiva o misura cautelare, e Difensore), il Giudice darà atto che si procede con partecipazione a distanza, per ragioni di salute pubblica in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nell'ipotesi in cui ricorra la necessità di nominare un interprete, questi presenzierà nello stesso luogo di custodia dell'arrestato ovvero nell'aula di udienza, dalla quale dovrà essere messo in condizioni di comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con il soggetto ristretto e con le altre parti processuali.

Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla stanza virtuale della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria. Dell'avvenuta ricezione si darà atto nel verbale di udienza.

Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata prima, durante e immediatamente dopo l'udienza, tra l'arrestato, il fermato, il sottoposto a misura di sicurezza o cautelare e il Difensore, per l'elaborazione delle strategie difensive.

Qualora per ragioni tecniche non sia possibile procedere mediante videoconferenza l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

Nel momento in cui ci riceverà l'avviso dell'avvenuto arresto, del fermo, dell'interrogatorio di garanzia o della celebrazione de processo, il Difensore comunicherà se intende partecipare presso l'aula del Tribunale o presso la Casa Circondariale o presso la Polizia Giudiziaria attrezzata per la videoconferenza da remoto, ovvero anche esso mediante collegamento telematico in videoconferenza da remoto.

Al Difensore ed all'arrestato sarà consentito di consultarsi riservatamente, a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'articolo 146 bis, comma quarto, disp. att. c.p.p..

La Procura della Repubblica garantisce al Difensore dell'arrestato e del fermato l'invio a mezzo email, in tempo utile per lo svolgimento dell'udienza, di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Il Giudice garantirà in ogni caso al difensore la possibilità di esaminare gli atti e quindi di conferire con l'assistito prima dell'inizio dell'udienza.

In caso di interrogatorio di garanzia, l'ordinanza cautelare e gli atti relativi all'applicazione della misura saranno trasmessi a cura della cancelleria del Giudice al Difensore via mail almeno il giorno prima della data fissata per l'interrogatorio. Ove ciò non fosse possibile sarà garantito l'accesso dell'avvocato alla cancelleria per visionare ed estrarre copia degli atti, previo appuntamento da concordare a mezzo mail e/o telefono. In ogni caso gli atti saranno condivisi in udienza mediante la chat attiva sulla stanza virtuale della videoconferenza.

Il presente Protocollo sarà operativo a decorrere dal 28 marzo e sino al 30 giugno 2020.

Si rappresenta la assoluta eccezionalità e temporaneità di tali misure di smaterializzazione della partecipazione dal processo delle parti, legate solo ed esclusivamente al rischio epidemiologico.

Sono nominati referenti per l'attuazione del monitoraggio del protocollo, quanto al Tribunale, la Dott.ssa Elena Kildani, quanto alla Procura della Repubblica, il Dott. Giancarlo Mancusi e il Dott. Antonio Pansa e quanto all'Ordine degli Avvocati di Bergamo, l'Avv. Giulio Marchesi e quanto alla Camera Penale di Bergamo Sezione della CPLO, l'Avv. Riccardo Tropea.

Il vademecum operativo allegato al presente Protocollo è da ritenersi parte integrante dello stesso.

Si dispone la trasmissione, per opportuna conoscenza per quanto di competenza, alla Casa Circondariale di Bergamo ed a tutti i comandi di Polizia Giudiziaria del Circondario del Tribunale di Bergamo.

Bergamo, 26/27 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale di Bergamo 

Il Procuratore della Repubblica di Bergamo 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo 

Il Presidente della Camera Penale di Bergamo 

VADEMECUM OPERATIVO

PREMESSA

- Le udienze di convalida dell'arresto/fermo innanzi al Gip, nonché le udienze per giudizio direttissimo, nonché l'incombente per l'interrogatorio di garanzia, saranno celebrate in videoconferenza, mediante utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile, con invito, da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura.
- NB per i partecipanti all'udienza che utilizzano il sistema operativo Windows sarà sufficiente aprire il link contenuto nella mail che riceveranno e cliccare sull'opzione di partecipazione tramite browser; chi utilizza altri sistema operativi dovrà, invece, scaricare l'applicazione TEAMS.
- La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in video conferenza dal luogo ove si trova ristretta.
Risultano attivati i collegamenti telematici con:
Casa Circondariale di Bergamo (giovanni.rosito@giustizia.it – 035.294423);
Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo (direttissime.bergamo@gmail.com – tel. 035.22771);
Comando Carabinieri di Clusone (direttissime.clusone@gmail.com – tel. 0346.89835), Comando Carabinieri di Treviglio (direttissime.treviglio@gmail.com – tel. 0363.427100)
Comando Carabinieri di Zogno (direttissime.zogno@gmail.com – tel. 0345.55800)
Questura di Bergamo (questura.bg@gmail.com – tel. 333.2068949 Ass. Vincenzo Iengo);
Commissariato di Treviglio (commissariatotreviglio.bg@poliziadistato.it – tel. 338.3257257 Isp. Sup. Giuseppe Calamita)
- Sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario).
- Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà nello stesso luogo di custodia dell'arrestato ovvero nell'aula di udienza del Tribunale.
- Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

INCOMBENTI DELLE PARTI

POLIZIA GIUDIZIARIA

- a) All'atto della comunicazione dell'avvenuto arresto o fermo, al difensore:
- chiederà un numero di telefono e al quale potrà essere contattato;
 - chiederà l'indirizzo e-mail (non PEC) dove verranno trasmessi gli atti;
 - nei casi di custodia dell'arrestato, indicherà al difensore il luogo attrezzato per il collegamento da remoto, tra quelli in premessa, presso il quale l'arrestato verrà condotto;

- chiederà al difensore il luogo dal quale parteciperà all'udienza (Tribunale, o luogo dove si trova l'arrestato, o da remoto mediante collegamento telematico);
 - comunicherà il nominativo del PM di turno e l'indirizzo di posta elettronica cui l'avvocato potrà inviare eventuali atti;
- b) darà atto nel verbale di arresto o fermo del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica e del luogo dal quale il difensore ha scelto di partecipare all'udienza;
 - c) metterà a disposizione dell'arrestato una linea telefonica per eventuale colloquio riservato con il proprio difensore;
 - d) comunicherà al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato;
 - e) trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica del P.M. di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato *PDF* e *Word*, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e il luogo dal quale il difensore ha scelto di partecipare all'udienza
 - f) procederà a conferire gli atti in formato *PDF* sul *Portale NDR*, nel campo riservato agli atti urgenti.

DIFENSORE

- a) Indicherà alla polizia giudiziaria un numero di telefono al quale potrà essere contattato;
- b) comunicherà l'indirizzo e-mail (non PEC) al quale verranno trasmessi gli atti e tramite il quale verrà contattato in caso di partecipazione all'udienza da remoto;
- c) comunicherà il luogo dal quale parteciperà all'udienza;

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

- d) Procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore);
- e) trasmetterà, per via telematica, almeno un'ora prima dell'udienza nel più breve tempo possibile il predetto fascicolo:
 - al difensore all'e-mail dallo stesso indicata;
 - alla cancelleria della sezione GIP o del dibattimento, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione all'indirizzo noto di posta elettronica
 - al Pubblico Ministero designato per l'udienza.
- f) Nel decreto di presentazione per giudizio direttissimo e nella richiesta di convalida innanzi al GIP indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli uffici di Polizia Giudiziaria (se diversi da quelli indicati nel presente atto), del difensore e del pubblico ministero designato per l'attivazione della videoconferenza.
- g) Il decreto indicherà se è necessaria la presenza di un interprete, specificando la lingua.

IL GIUDICE

- a) Comunicherà telefonicamente alla Polizia Giudiziaria, al Pubblico Ministero e al Difensore l'orario dell'udienza o dell'interrogatorio di garanzia;
- b) stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione o con la richiesta di convalida;
- c) stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, con decreto motivato, darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore ed eventualmente del PM di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al protocollo, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.) - che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Udienze di convalida dell'arresto in flagranza e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo


- a) I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove di regola si recherà senza scorta.
- b) Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.

Bergamo, 26/27 marzo 2020


Il Presidente del Tribunale di Bergamo



Il Procuratore della Repubblica di Bergamo



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo



Il Presidente della Camera Penale di Bergamo

